



## **Come provare un contratto verbale**

**Autore :** Redazione

**Data:** 30/01/2019

*Se sorge una contestazione sull'esistenza di un accordo orale, stipulato cioè con una stretta di mano o lo scambio di email, ci sono vari modi per dimostrarne il contenuto: dal comportamento delle parti ai precedenti rapporti commerciali.*

Hai versato un anticipo per l'acquisto di un prodotto da ordinare: ti è stata rilasciata una ricevuta, ma l'hai persa e ora che la merce è arrivata il venditore pretende che tu



paghi il prezzo pieno. Hai chiesto a una ditta di lavori edili di fare alcuni lavoretti in casa: ti è stato anticipato a voce un preventivo ma alla fine delle opere il titolare si è rimangiato la parola esigendo un corrispettivo superiore. Con una stretta di mano ti sei accordato con un tecnico del settore per la realizzazione di un sito internet: in corso d'opera hai richiesto alcune modifiche, dettate soprattutto dall'imperizia del professionista, e ora questi ti vuol fare pagare molto di più di quanto avevate concordato. In tutti questi casi è verosimile che tu, nel volerti difendere da pretese illegittime, ti chiedi **come provare un contratto verbale**. Ti sarai infatti rimproverato di essere stato poco accorto nel non cautelarti in anticipo e nel non far firmare alla tua controparte un foglio di carta.

La scrittura privata però non è obbligatoria e la legge prevede delle soluzioni a chi, non contravvenendo la legge, abbia concluso un **contratto orale**. Di tanto ci occuperemo qui di seguito. Spiegheremo cioè le regole per **dimostrare l'esistenza di un accordo non scritto** in modo da potersi difendere nel caso in cui dovessero sorgere reciproche contestazioni.

## **Contratto: scritto o non scritto?**

Siamo nell'ambito del diritto civile, il lato del diritto che regola i rapporti tra privati, aziende e professionisti (e, in alcuni casi, anche quelli tra questi ultimi e la pubblica amministrazione). Poiché non sono in gioco interessi pubblici, la legge lascia liberi i cittadini di regolare i propri rapporti per come meglio credono. Questa libertà si riversa sia sul **contenuto** (i contratti possono presentare le più disparate clausole secondo le esigenze delle parti), sia sulla **forma** (i contratti possono essere indifferentemente stipulati in forma verbale, per email, per iscritto). Le eccezioni a questo principio si contano sulla punta delle dita: lo Stato fissa infatti delle regole imperative in alcune ipotesi per tutelare il pubblico o determinate categorie di soggetti. Si pensi ai contratti di compravendita degli immobili (che devono essere necessariamente trascritti nei registri immobiliari al fine di garantire la certezza dei passaggi di proprietà) o ai contratti in cui una delle parti è un soggetto debole e necessita di maggiore protezione (ad esempio i contratti di lavoro, quelli di locazione, quelli dei consumatori che entrano in contatto con aziende).

Detto ciò, la regola generale per i contratti è proprio quella della **libertà della forma**: le parti possono scegliere se concludere l'accordo con una stretta di mano, con una telefonata, con uno scambio di email o di fax, con la sottoscrizione di una nota d'ordine, di una proposta contrattuale o di un preventivo, con la duplice firma di una scrittura privata o, infine, recandosi dal notaio e sottoscrivere un atto pubblico.



La **forma orale**, per quanto lecita, è anche quella che meno garantisce le parti nel caso in cui dovessero sorgere dissidi sull'oggetto delle prestazioni, sulla loro qualità o sul corrispettivo: è infatti più difficile dimostrare, in caso di controversia davanti al giudice, quali erano gli accordi iniziali.

Proprio per questo si ricorre alla **forma scritta**: una normale scrittura privata - che, al di là di come denominata dalle parti, è un contratto vero e proprio - con cui i due contraenti fissano l'oggetto dell'accordo, le rispettive prestazioni, i tempi di esecuzione delle prestazioni. A questo contenuto minimo si possono aggiungere anche altri contenuti "personalizzati" a seconda delle esigenze del caso; come detto, infatti, la legge lascia liberi i cittadini di regolare, a proprio piacimento, i **rapporti economici**.

Dunque, per rispondere alla domanda: **un accordo verbale è lecito?** la risposta non può che essere affermativa, salvo in quei rari casi in cui la legge richiede la forma scritta. Tali casi sono, ad esempio, i contratti con le banche (che devono essere necessariamente scritti), i contratti di compravendita immobiliare (che devono essere per forza redatti da un notaio e poi trascritti nei registri pubblici), i contratti di locazione (anche questi devono essere scritti e poi registrati presso l'Agenzia delle Entrate), i passaggi di proprietà delle auto (da annotare al Pra), ecc.

## **Se c'è un accordo scritto senza firma è valido?**

La legge richiede, come elemento essenziale del contratto, la **firma delle parti**. Senza la firma non è neanche possibile ricondurre il documento al soggetto che lo ha voluto. La sottoscrizione è quindi imprescindibile. Questa è la ragione per cui l'email semplice può essere facilmente contestata e, in tal caso, non vale come documento. Meglio utilizzare la posta elettronica certificata che fa fede come la raccomandata o un fax.

## **Se l'accordo scritto non ha la data è valido?**

Non è invece essenziale la **data**: essa infatti può essere desunta in vario modo: attraverso prove testimoniali, dal comportamento pregresso delle parti, da un pagamento, ecc.

## **Come dimostrare un contratto verbale?**

Se, per l'informità dei rapporti tra le parti o per lo scarso valore economico del contratto, si preferisce concludere l'accordo con una stretta di mano è probabile che, alla prima contestazione, una delle parti recriminerà: «Eravamo rimasti in modo



diverso...» e lì sorgerà anche il problema di dimostrarlo: dimostrarlo non tanto alla controparte ma al giudice qualora il conflitto sfoci in una causa.

Ebbene: nel processo civile vige il principio del cosiddetto [onere della prova](#), in base al quale è chi comincia le ostilità (l'attore) a dover dimostrare i diritti che intende difendere. Proprio per questo sorgerà la necessità di provare al magistrato quali erano stati gli accordi iniziale. Già, ma come? Ecco alcuni suggerimenti.

## Come dimostrare un contratto orale con la prova testimoniale

Questo argomento lo abbiamo già approfondito nell'articolo [Posso provare un contratto con un testimone?](#) Il Codice civile vieta la prova testimoniale per contratti di valore superiore a **2,58 euro** (il limite - ovviamente in lire - è stato scritto nel 1942 e da allora mai più aggiornato). Ciò nonostante il giudice può comunque ammettere i testimoni anche per importi superiori quando è ragionevole pensare che l'accordo è avvenuto oralmente in ragione dei rapporti tra le parti (ad esempio tra familiari o amici), della natura del contratto (ad esempio l'acquisto di un pacchetto di sigarette) o di qualsiasi altra circostanza. Insomma, la possibilità di ammettere testimoni per dimostrare un contratto verbale è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Resta il divieto di dimostrare per testimoni **patti ulteriori o differenti rispetto al contratto** se questo è stato stipulato per iscritto: questo perché non vi sarebbe ragione che le parti lascino fuori dalla scrittura privata alcuni elementi o, nel modificarli, non modifichino anche il documento.

In altri casi ancora il contratto deve essere necessariamente scritto: in assenza di un documento esso è come se non fosse stato mai concluso (si pensi all'acquisto di una casa, a un affitto, ecc.). In altri casi ancora la forma scritta non è condizione di validità ma è comunque necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto; in tale ipotesi si può ricorrere ai testimoni solo se si dimostra che il foglio di carta è andato smarrito o distrutto senza colpa (ad esempio un incendio o un furto).

La legge però ammette di superare questi limiti e, quindi, ricorrere ugualmente ai testimoni per dimostrare il contratto in presenza di determinate condizioni:

- quando esiste un altro documento scritto, di qualsiasi tipo, in mano all'altra parte, che possa far presumere - anche indirettamente - che il contratto è stato effettivamente siglato;
- quando la parte si è trovata nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi



la prova scritta. Si deve trattare di una impossibilità assoluta e comunque indipendente dalla volontà del contraente;

- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (ad esempio un terremoto, un incendio, una rapina): la perdita del documento non deve essere stata causata da un comportamento negligente della parte (ad esempio l'aver lasciato il documento in un luogo pubblico non custodito).

## Come dimostrare un contratto orale con il comportamento delle parti

Il comportamento tenuto dalle parti durante l'esecuzione del contratto potrebbe essere indice dell'esistenza di un rapporto contrattuale. Ad esempio, il fatto che vi siano stati degli incontri (facilmente dimostrabili con testimoni), dei sopralluoghi, il **pagamento di un anticipo** o di una **caparra**, l'esecuzione di una prima tranche di lavori, ecc.

**I precedenti rapporti commerciali tra le parti** possono essere indicativi di una prassi e quindi di un determinato comportamento stabilizzato. Ad esempio, se si tratta di due ditte e una di questa è solita pagare a 60 giorni dall'emissione della fattura, anche in assenza di un contratto scritto è verosimile ritenere che gli accordi orali erano in tal senso.

## Come dimostrare un contratto orale con altri documenti

Se il contratto non è stato redatto per iscritto può comunque essere dimostrato con altri carteggi intercorsi tra le parti. Qui lo scambio delle **email** potrebbe avere un valore presuntivo, così come l'invio di un **preventivo** - per quanto non firmato - o di una **proposta contrattuale** o ancora di una nota d'ordine (anche online).

La **fattura** è addirittura ritenuta una prova scritta valevole per ottenere un decreto ingiuntivo (salvo contestazione del debitore nei successivi 40 giorni): è infatti inverosimile che un soggetto emetta un documento fiscale, anticipando le tasse su un corrispettivo non ancora ricevuto, se non è certo di averne diritto. Peraltro la Cassazione ha di recente specificato che **se il debitore registra la fattura nella propria contabilità** dimostra implicitamente di aver accettato la prestazione e, quindi, non può poi contestare l'esistenza dell'obbligazione.